

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del titolo del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Soluzionemutuo di ARENA NICOLA MARIA AUSILIA Piazza Scelfo, 2 – 94100 Enna Tel.0935.25893
codice fiscale RNANLM72D50C342, P.iva 01123470864, iscrizione UIC n° 110489 in data 24/07/2008
sito internet www.soluzionemutuo.it – e.mail nicoletta.arena@soluzionemutuo.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

E' mediatore creditizio, ai sensi della normativa, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente. E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

RISCHI

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o di altro intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto od in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI

Non previsti.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

A) Provvigione: riconosciuta dall'Istituto Bancario e/o Intermediario Finanziario (denominato di seguito "Erogatore") variabile secondo il Piano di Provvigione concordato tra le parti (Mediatore ed Erogatore), come indicato dallo stesso Erogatore nel Documento di Sintesi che rilascerà, tramite lo stesso Mediatore, in sede di liquidazione ed erogazione del finanziamento: da un minimo dello 0,1% sul Montante (definito come il totale che il Cliente dovrà corrispondere all'Erogatore: rata moltiplicata per la durata);

B) Spese per la Mediazione Creditizia: (definita come quella spesa da sostenere per l'incarico conferito dal Cliente al Mediatore per la ricerca di un finanziamento sotto qual si voglia forma) fino a un massimo del 5% sull'erogato.

C) Interessi di mora: calcolati al Tasso Legale corrente al momento della messa in mora per ogni ritardato pagamento e/o mancato pagamento, riferito alle Spese per la Mediazione Creditizia (punto B del presente Foglio Informativo).

D) Spese per rilascio documentazione relativa ad operazioni perfezionate: massimo € 100,00.

E) Penale: 75% delle spese per la mediazione creditizia di cui al punto B nei casi in cui: il Cliente concluda, durante il periodo di validità dell'incarico, il finanziamento in forma diretta o attraverso l'assistenza di terzi; Il Cliente decida di non accettare il finanziamento o comunque di non dare corso all'incarico (ferme restando ulteriori altre spese e/o commissioni che l'ente Erogatore potrà addebitare al Cliente stesso per recesso e/o rinuncia dello stesso); Il Cliente revochi il presente incarico prima della scadenza prevista (180 giorni); Il Mediatore non possa espletare l'incarico per incompleta o omessa informazione e/o documentazione da parte del Cliente; Il Cliente concluda, anche dopo la scadenza contrattuale, il finanziamento presso persone fisiche o giuridiche con cui sia venuto a contatto tramite il Mediatore in corso di contratto.

I valori esposti sono indicati nelle loro entità massime, laddove non è previsto un minimo e un massimo applicabile.

Relativamente ai contratti conclusi mediante l'intervento di Collaboratori (Agenti e/o altri Mediatori Creditizi) a cui il Cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, essendo soggetti che mettono in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare senza essere legati ad alcuna di esse, negli oneri di cui al punto A e B sono incluse le provvigioni dovute per il loro intervento le quali includono, oltre il loro corrispettivo professionale, anche la remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi necessari per l'attivazione dei quali si sono adoperati per conto del Cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

DIRITTI DEL CLIENTE

1 Il cliente, al momento della conclusione del contratto riceverà sotto forma di allegato del contratto stesso l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.

2 Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

3 Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi ed il presente foglio informativo che formano parte integrante e sostanziale del contratto di mediazione creditizia.

4 Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 3 (diconsi tre) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, così come previsto dall'art. 7 del contratto di mediazione creditizia che stabilisce: *" il cliente potrà esercitare recesso dal presente contratto entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del presente incarico, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio del Mediatore di cui sopra."*

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1 Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.

2 Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

3 Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1 Il mediatore deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.

2 Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

3 Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1 Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre 3 (diconsi tre) giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia così come stabilito dall'art. 7 del contratto di mediazione creditizia che prevede: *" il cliente potrà esercitare recesso dal presente contratto entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del presente incarico, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio del Mediatore di cui sopra."*

2 Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 6 (diconsi sei) dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. E' pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito.

3 Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di mesi 6 (diconsi sei) dalla sottoscrizione del contratto di mediazione.

4 Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.

5 Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.

6 Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.

7 Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.

8 Il cliente, al fine di evitare ogni dubbio, prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, consistendo la propria attività nella mera mediazione creditizia.

9 Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o ad esso connesse il Foro competente è quello di Enna, fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

DEFINIZIONI

Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco o nell'elenco speciale previsto, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo l° Settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.

UIC: Ufficio Italiano Cambi, ente strumentale della Banca d'Italia, presso il quale è istituito l'Albo dei Mediatori Creditizi. L'Albo è consultabile sul sito internet dell'UIC www.uic.it